



PROVINCIA DI VERONA

11 08/10/2012

N. di Repertorio 41063

CONTRATTO

Mozzo Scavi s.r.l.

Atto pubblico - lavori di messa in sicurezza della circolazione su varie strade provinciali a seguito del loro ammodernamento anno 2010. Codice unico di progetto CUP D26G09000040003 – CIG 4351117F52



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
			REGISTRO				
			ALTRO ERARIO		DA	A	IMPORTO
			ALTRE AZIENDE				
1	167	15/10/2012		168,00			
			TOTALE	0,00			
IMPORTO VERSATO				0,00			
<i>identificativo telematico</i> <i>per eventuali adempimenti successivi</i>							
CODICE UFFICIO T6H12D0001670000		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, gli insediamenti dai Quadri A, B, e C		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE 168,00	DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa)	
						<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

QUADRO A

ALL'UFFICIO VERONA 1	CURR. VAL. EURO	168,00	TOT. SOGG.:	2	TOT. NEG.:	1	La richiesta si compone di N. 1 fogli
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DOTT. GIUSEPPE GIULIANO - SEGRETARIO PROVINCIA DI VERONA				DATA DI STIPULA 0 8 1 0 2 0 1 2		N. DI REPERTORIO 41063	
NATURA DELL'ATTO ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO APPALTO LAVORI							

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO


N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
1	0 0 6 5 4 8 1 0 2 3 3	PROVINCIA DI VERONA					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO		
37121 VERONA		V R	VIA SANTA MARIA ANTICA		1		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
2	0 3 4 3 2 5 7 0 2 3 6	MOZZO SCAVI S.R.L.					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO		
37057 - S. GIOVANNI LUPATOTO		V R	VIA C. BATTISTI		5		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA	DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA		N. CIVICO		

QUADRO C
DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO


CODICE NEGOZIO (1) (2) (3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
7003	€166,910.85	1	2
TOTALE		€166,910.85	

(1) Barrare se soggetto a IVA
 (2) Barrare a fronte di agevolazioni
 (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

Stigillo notante o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante



Firma del richiedente la registrazione





N. 41063 di Rep.

PROVINCIA DI VERONA
CONTRATTO DI APPALTO

lavori di messa in sicurezza della circolazione su varie strade provinciali a seguito del loro ammodernamento anno 2010. Codice unico di progetto CUP D26G09000040003 – CIG 4351117F52.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici oggi *otto*
del mese di *ottobre* in un Ufficio della sede della
Provincia di Verona, in via S. Maria Antica n. 1

(*...08...1...10...12012*)

AVANTI A ME

dott. Giuseppe Giuliano, segretario generale della Provincia di Verona, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte dall'articolo 97, comma 4 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia stessa,

SONO COMPARSI

da una parte:

- l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT) il 21 marzo 1961, dirigente provinciale, domiciliata per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, la quale interviene in rappresentanza e per conto della Provincia stessa, codice fiscale 00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

“Provincia”. L'ing. Elisabetta Pellegrini è competente a stipulare i contratti per conto della “Provincia”, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 75 dello statuto provinciale, dell'art. 17 del regolamento per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia in data 19 gennaio 2012, n. 9 di registro. La stessa interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale, n. 3389, in data 3 agosto 2012, ad oggetto “Aggiudicazione all'impresa Mozzo Scavi s.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) dei lavori di messa in sicurezza della circolazione su varie strade provinciali a seguito del loro ammodernamento anno 2010” - codice CUP D26G09000040003 – CIG 4351117F52”. Detta determinazione è inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Verona;

dall'altra parte:

- la signora Nadia Scabari, nata a Zevio (VR) il 16 maggio 1954, e residente a San Giovanni Lupatoto (VR), in Via C. Battisti, n. 51, che interviene in questo Atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e come tale munita dei necessari poteri, dell'Impresa Mozzo Scavi s.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via C. Battisti, n. 51, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di Verona n. 03432570236. La suddetta Impresa Mozzo Scavi s.r.l. nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

I suddetti signori, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO


- che l'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica denominata “lavori di messa in sicurezza della circolazione su varie strade provinciali a seguito del loro ammodernamento anno 2010”, è stata definitivamente aggiudicata

all'“Appaltatore” con determinazione dirigenziale, n. 3389, in data 3 agosto 2012;

- che l'ing. Francesco Cecco, responsabile unico del procedimento dei suddetti lavori, ha attestato, con dichiarazione in data 4 ottobre 2012, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. 105768 di registro, che: la suddetta determinazione dirigenziale, n. 3389, in data 3 agosto 2012, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'“Appaltatore”, come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006; sono state effettuate le comunicazioni all'Appaltatore ed ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'articolo 79, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, e che è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 11, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, per la stipulazione del contratto;
- che l'“Appaltatore” e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ing. Francesco Cecco, hanno sottoscritto, in data 3 ottobre 2012, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, come previsto dall'articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e che detto verbale è stato acquisito al protocollo generale della “Provincia”, in data 4 ottobre 2012, al n. 105271 di registro;
- che l'Impresa Mozzo Scavi s.r.l. ha presentato, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, le dichiarazioni, in data 27 agosto 2012, relative alla composizione societaria; l'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote “con diritto di voto” sulla base delle



MOZZO SCAVI s.r.l.
Scavi Nadia



risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi atto a propria disposizione; l'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Dette dichiarazioni sono state acquisite al protocollo generale della "Provincia" in data 5 settembre 2012, al n. 94110 di registro, come allegato 5 alla nota in data 27 agosto 2012 trasmessa dallo stesso "Appaltatore";

- che dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, n. CEW/5227/2012/CVR0424, in data 28 agosto 2012, acquisito al protocollo generale della "Provincia" in data 30 agosto 2012, al n. 92061 di registro, risulta, fra l'altro, che nulla osta ai fini di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, cosiddetta normativa "antimafia";

- che l'Impresa Mozzo Scavi s.r.l. ha trasmesso nota, acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 5 settembre 2012, al n. 94110 di registro, come allegato n. 4 alla nota, in data 27 agosto 2012, trasmessa dallo stesso "Appaltatore", con la quale comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La “Provincia”, come sopra rappresentata, affida all'Impresa Mozzo Scavi s.r.l che, come sopra rappresentata, accetta, l'esecuzione dei lavori a misura dell'opera pubblica denominata “lavori di messa in sicurezza della circolazione su varie strade provinciali a seguito del loro ammodernamento anno 2010” come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto dell'opera pubblica di cui al presente contratto, approvato con determinazione dirigenziale n. 2775, in data 26 giugno 2012, esecutiva, che comprende, fra gli altri, i seguenti documenti ed elaborati:

- capitolato speciale d'appalto - parte tecnica;
- elenco prezzi;
- cronoprogramma lavori;
- planimetria d'intervento scala 1:100.000.

La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano di aver sottoscritto in data odierna, per integrale accettazione, i suddetti documenti ed elaborati e che gli stessi sono depositati agli atti della “Provincia” medesima. Le Parti richiamano espressamente detti documenti ed elaborati quali parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente ad esso allegati.

2. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, approvato con la medesima determinazione dirigenziale, n. 2775,

in data 26 giugno 2012. Detto capitolato, in copia, certificata conforme all'originale dall'ing. Francesco Cecco, in data 8 ottobre 2012, è allegato al presente contratto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L'"Appaltatore" si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dall'arch. Andrea Furlani e composto da un elaborato denominato "Piano di sicurezza e coordinamento". La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano di aver sottoscritto, in data odierna, copia di detto elaborato, che resta depositato agli atti della "Provincia" e che qui richiamano quale parte integrante del presente contratto.

4. L'"Appaltatore" ha consegnato il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2 lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006. La copia di detto Piano, acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 5 settembre 2012, al n. 94110 di registro, come allegato n. 1 alla nota in data 27 agosto 2012 trasmessa dallo stesso "Appaltatore", sottoscritta dalle Parti in data odierna, resta depositata agli atti della "Provincia".

ARTICOLO 4

(Corrispettivo dell'appalto)

1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro centosessantunomilanovecentodieci/85 (€ 161.910,85), oltre I.V.A. nella misura di legge, corrispondente alla percentuale del ribasso del tredici virgola duecentonovantuno (13,291%) offerto dall'"Appaltatore" in sede di gara, oltre a euro cinquemila/00 (€ 5.000,00), oltre I.V.A. nella misura di legge, per i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico appalto.

2. La "Provincia" informa l'"Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto

ING. MOZZO SCANI SRL
Seabari Nadia


corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'"Appaltatore" alla quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dalla stessa indicato con nota acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 5 settembre 2012, al n. 94110 di registro, come allegato n. 4 alla nota in data 27 agosto 2012 trasmessa dallo stesso "Appaltatore". L'"Appaltatore" si impegna a comunicare alla "Provincia" ogni modifica ai dati trasmessi.

4. L'"Appaltatore" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

5. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente punto 1, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve essere conforme a quanto indicato dalle norme e dalla determinazione n. 4/2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dovrà indicare le generalità del cessionario, il CIG dell'affidamento, il conto corrente dedicato utilizzato dal cessionario per il pagamento da parte della Provincia ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In difetto della suddetta procedura nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

6. La "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 3389 del 3 agosto 2012, sul bilancio per l'esercizio 2009, impegno n. 4432. La "Provincia" informa l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto



PROVINCIA DI SCABARI
Scabari Nadia

dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e dell'impegno di spesa, come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'“Appaltatore” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l'“Appaltatore” si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla “Provincia” che, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

b) ad inserire, in eventuali contratti di subappalto o subfornitura, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

c) a trasmettere alla “Provincia” i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informandone contestualmente la “Provincia” e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della

legge n. 136/2010, la “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è 4351117F52, e che il codice unico di progetto (CUP) è D26G09000040003.

4. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciproco atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 6

(Risoluzione e recesso)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso dal presente contratto gli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006 e gli articoli 44 e 46 del capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa, già allegato al presente Atto sotto la lettera “A”, nonché il precedente articolo 5.



2. La facoltà di recesso potrà essere fra l’altro esercitata a fronte di modifiche normative incidenti sulle competenze e funzioni provinciali, salvo non intervenga automatica causa di risoluzione o di mutamento soggettivo del contratto.

ARTICOLO 7

(Foro competente)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario.


2. L’“Appaltatore” accetta come foro competente il Foro di Verona, come previsto all’articolo 47 del capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa, già allegato al presente Atto sotto la lettera “A”.




INSD M. Z. SCAVI SRL
Scipari Nadia

ARTICOLO 8

(Cauzione definitiva)



1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, come previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006, polizza fideiussoria n. 3106500703177 e relativo allegato, in data 3 settembre 2012, stipulata con la Società Milano Assicurazioni S.p.A., agenzia di San Giovanni Lupatoto (VR), di euro undicimilanovantadue/06 (€ 11.092,06), commisurata alla percentuale di ribasso del 13,291% (tredici virgola duecentonovantuno per cento) offerto in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.



2. La copia della suddetta polizza e del relativo allegato è stata acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 5 settembre 2012, al n. 94110 di registro, come allegato n. 2 alla nota, in data 27 agosto 2012, trasmessa dallo stesso “Appaltatore”.

3. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, come risulta dalla copia dichiarata conforme all’originale, dalla signora Nadia Scabari, del certificato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, rilasciato, in data 7 ottobre 2010, n. 1697/57/01 dalla Società Soa laghi. Detto documento è stato acquisito al protocollo generale della “Provincia” in data 23 luglio 2012, al n. 79637 di registro, come allegato n. 3 al plico-offerta presentato dallo stesso “Appaltatore”.

4. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta

garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima nel termine assegnatogli se la "Provincia" ha dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto, infine, che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 9

(Polizza assicurativa)


1. La "Provincia" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ha stipulato polizza di assicurazione n. 3106500703079, in data 3 settembre 2012, stipulata con la Società Milano Assicurazioni S.p.A., agenzia di San Giovanni Lupatoto (VR), con valori assicurati di euro centosessantaseimilanovecentodieci/85 (€ 166.910,85) per danni ad impianti ed opere, e di euro trentacinquemilacinquantuno/28 (€ 35.051,28) per danni alle opere preesistenti.

2. La polizza assicurativa, copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di euro unmilione/00 (€ 1.000.000,00) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. La copia della suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 5 settembre 2012, al n. 94110 di registro, come allegato n. 3



INNOMIOZZO SCAVI SRL
Stefania Nadia



alla nota, in data 27 agosto 2012, trasmessa dallo stesso “Appaltatore”.


ARTICOLO 10

(Divieto di cessione del contratto)

1. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 11

(Subappalto)



1. La “Provincia” può autorizzare l’“Appaltatore”, come previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati nella documentazione allegata all’offerta presentata dall’“Appaltatore” per la gara di affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 12

(Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei lavoratori dipendenti)

1. La signora Nadia Scabari dichiara che l’“Appaltatore” applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile industria e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 13

(Domicilio dell’appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Provincia” in Verona, Via S. Maria Antica, n. 1.

ARTICOLO 14

(Spese contrattuali)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Provincia”.

ARTICOLO 15

(Registrazione)


1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 16

(Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. La signora Nadia Scabari dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce “Privacy”.

2. L'ing. Elisabetta Pellegrini informa la signora Nadia Scabari che “titolare” del trattamento è la “Provincia” e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è la stessa ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente dell'Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento “Informativa per l'utenza esterna”.




ANS MOZZO SUAVI SRL
Scabari Nadia

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dell'allegato, mi esonerano dalla lettura dello stesso e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto segretario rogante.


Io segretario rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Questo Atto occupa tredici intere facciate, oltre a parte di questa, scritte, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante.

Il segretario rogante



Il dirigente



L'“Appaltatore”



INS. BOZZO/SCAVI/SRL
Scabati Nadia


Allegato "A" al Contratto n. 41063

Repertorio provinciale in data 8 OTTOBRE 2012



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Direzione Lavori




M.S. MOZZO SCAVI SRL
Sabat Nadia

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VARIE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO DEL LORO AMMODERNAMENTO ANNO 2010

- PROGETTO ESECUTIVO -

Elaborato n°: R.02.1		Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA			
IL PROGETTISTA: geom. Marzio Zanoncello 		IL RUP E DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Francesco Cecco 		IL COORDINATORE D'AREA: ing. Elisabetta Pellegrini 	
Revisione:	Descrizione:	Data:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
2	Aggiornamento	GIUGNO 2012	geom. Marzio Zanoncello	Ing. Francesco Cecco	Ing. Francesco Cecco
1	Adeguamento DPR 207/10	SETTEMBRE 2011	geom. Marzio Zanoncello	Ing. Francesco Cecco	Ing. Francesco Cecco
0	PROGETTO ESECUTIVO	DICEMBRE 2010	geom. Marzio Zanoncello	Ing. Francesco Cecco	Ing. Francesco Cecco

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	3
CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto dell'Appalto.....	4
Art. 2 Importo dei lavori dell'appalto.....	4
Art. 3 Opere da eseguire	4
Art. 4 Descrizione categorie delle opere.....	5
CAPO II	6
CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI.....	6
Art. 5 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori.....	6
Art. 6 Programma esecutivo dell'impresa.....	6
Art. 7 Processo verbale di consegna.....	7
Art. 8 Termine di esecuzione dei lavori.....	7
Art. 9 Sospensione e ripresa dei lavori.....	8
Art. 10 Penali.....	9
CAPO III.....	10
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
Art. 11 Disposizioni generali.....	10
Art. 13 Spese ed obblighi.....	12
Art. 14 Osservanza dei contratti di lavoro.....	14
Art. 15 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri.....	16
Art. 16 Custodia, sorveglianza e manutenzione.....	17
Art. 17 Interferenze.....	18
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
CAPO IV.....	20
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	20
Art. 19 Cauzione provvisoria.....	20
Art. 20 Cauzione definitiva.....	20
Art. 21 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia della rata di saldo.....	21
Art. 22 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile.....	21
CAPO V.....	23
DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	23
Art. 23 Subappalto.....	23
Art. 24 Misure di sicurezza.....	23
Art. 25 Adeguamento dei prezzi.....	24
Art. 26 Disciplina delle varianti	24
Art. 27 Danni di forza maggiore.....	24
CAPO VI.....	26
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	26


NS AMOZZO SCAVI SR
 Scabari Nadia

**Il Responsabile Unico
 del Procedimento
 Cecco Ing. Francesco**

Handwritten signature

Art. 28 Contabilità e misura dei lavori.....	26
Art. 29 Prezzi di elenco.....	26
Art. 30 Lavori non previsti nell'elenco prezzi.....	27
Art. 31 Conto finale.....	27
CAPO VII.....	28
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	28
Art. 32 Misurazione dei lavori e pagamenti in acconto.....	28
Art. 33 Pagamenti a saldo.....	29
Art. 34 Lavori in economia.....	29
CAPO VIII.....	30
SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO.....	30
Art. 35 Nomina del collaudatore.....	30
Art. 36 Visite e procedure di collaudo.....	30
CAPO IX.....	32
DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 37 Domicilio dell'appaltatore.....	32
Art. 38 Rappresentante dell'appaltatore e della stazione appaltante.....	32
Art. 39 Documenti che fanno parte integrante del contratto e norme di rinvio.....	34
Art. 40 Spese di contratto e oneri fiscali.....	35
Art. 41 Trattamento dei dati personali dell'appaltatore.....	35
CAPO X.....	36
MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
Art. 42 Riserve	36
Art. 43 Accordo bonario.....	36
Art. 44 Risoluzione del contratto.....	36
Art. 46 Recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante.....	38
Art. 47 Foro competente.....	38

PREMESSA

Il capitolato speciale d'appalto parte amministrativa è parte integrante del contratto d'appalto nel quale sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa. Ai fini del presente capitolato speciale d'appalto, si intende per:

1. **Codice:** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. **Testo unico sulla sicurezza:** decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **Regolamento:** il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
4. **Capitolato Generale:** il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

DEFINIZIONI

Stazione appaltante o committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Appaltatore: soggetto titolare del contratto d'appalto.

Impresa: soggetto qualificato ad eseguire i lavori.

Responsabile unico del procedimento: responsabile unico del procedimento come indicato dall'art. 10 del Codice e dall'art. 9 del Regolamento.

Direttore dei lavori: il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima.

Tecnico incaricato: il tecnico incaricato dalla Stazione appaltante o dal Committente per la direzione dei lavori.

D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dal DM 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.11.2007, n. 279.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'Impresa, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'adempimento dei compiti di cui all'art. 92 del Testo unico sulla sicurezza.

M
S
MOZZO SCAVI SRI
SCAVI NERI

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VARIE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO DEL LORO AMMODERNAMENTO ANNO 2010.

C.U.P.: D26G09000040003 Programma opere pubbliche 2010 – 2012. Annualità 2010.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

Il relativo contratto, ai termini dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto del Codice e degli articoli 45 comma 6 e 119 comma 5 del Regolamento è stipulato a misura nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate negli art. 2 e 3.

Art. 2 Importo dei lavori dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, come risulta dal computo metrico estimativo in allegato di progetto, ammonta complessivamente a € **186.729,00**.

A tale importo devono essere aggiunti gli oneri per la sicurezza dei cantieri, stimati in € **5.000,00**. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, determinato con i criteri dell'allegato XV, punto 4, del Testo unico sulla sicurezza, non è soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo del Codice.

ordine	Descrizione	Lavori a misura	Lavori a corpo	Totale
A	Lavori al netto della sicurezza	€ 186.729,00	€ 0,00	€ 186.729,00
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
C	Sommano	€ 191.729,00	€ 0,00	€ 191.729,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a misura compresi oneri per la sicurezza)				€ 191.729,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				€ 186.729,00

Per lavori eventuali non previsti che richiedano la formulazione di nuovi prezzi non compresi nell'offerta o nell'elenco, si procederà come disposto all'art. 30 del presente capitolato e all'art. 163 del Regolamento.

SONO A TOTALE CARICO DELL'IMPRESA TUTTI GLI ONERI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL RISPETTO DEL PIANO DI SICUREZZA.

Art. 3 Opere da eseguire

Le opere che costituiscono l'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme C.N.R. - U.N.I. 10004-10005-10006-10007:

- rimozione di tratti di pavimentazione mediante taglio e scarifica;
- fresatura di tratti bitumati per l'attacco con la pavimentazione esistente;
- stesa di conglomerati bituminosi per strato di collegamento e manto d'usura;
- realizzazione della segnaletica orizzontale;
- installazione di barriere metalliche.

Il seguente prospetto evidenzia gli importi delle categorie di lavoro dell'appalto ed i gruppi delle lavorazioni omogenee ed i gruppi delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee.


Lavorazioni che compongono il progetto			
Categoria	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo per singola categoria	Percentuale di incidenza
OG3	Opere stradali	€ 162.804,00	87,19 %
OS10	Segnaletica stradale	€ 8.550,00	4,58 %
OS12	Barriere metalliche	€ 15.375,00	8,23 %
IMPORTO TOTALE OPERE A MISURA		€ 186.729,00	100,00%

Art. 4 Descrizione categorie delle opere

Le opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, sono costituite dalla categoria prevalente OG3 e dalle categorie specializzate OS10 e OS12 per una quota inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera.

Tabella delle percentuali di manodopera			
Cat.	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo delle singole categorie di lavoro euro	% Mano d'opera
1	Prestazioni mano d'opera	2.541,00	100
2	Materiali	720,00	0
3	Noli	4.950,00	0
4	Scavi e demolizioni	7.681,50	15
5	Rilevati e sottofondi stradali	9.549,00	13
6	Opere compiute	5.925,00	15
7	Pavimentazioni stradali	131.437,50	15

NINO MOZZO SCAVI SRL


Il Responsabile Unico
 del Procedimento
 Cecco ing. Francesco


8	Barriere metalliche	15.375,00	20
9	Segnaletica stradale	8.550,00	20
Totale e media complessiva pesata della		186.729.00	16.24

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nei precedenti prospetti, potranno variare tanto in più quanto in meno, nei casi, modi e limiti della disciplina vigente.

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della direzione lavori.

CAPO II

CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI

Art. 5 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore, nel termine assegnato dal Responsabile unico del procedimento, dovrà presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, per la verifica del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 Programma esecutivo dell'impresa

È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di partecipare alla riunione di coordinamento nel corso della quale lo stesso dovrà presentare alla stazione appaltante, a norma dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto dello schema e delle modalità previste dal Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della presentazione del programma, il Responsabile del procedimento comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il direttore dei lavori potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l'appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.

Lo sviluppo degli elaborati di programmazione dovrà essere effettuato dall'appaltatore servendosi di supporti informatici in grado di produrre "file dati" dei quali sia il formato che la struttura verranno comunicati dalla Direzione dei lavori.

Il programma esecutivo, dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del direttore dei lavori e/o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in base ad esigenze della stazione appaltante. Per tali variazioni l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della direzione dei lavori, un grafico che metterà in risalto:

- inizio, avanzamento e termine d'ultimazione delle principali categorie di lavoro, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente

all'avanzamento dei lavori;

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'appaltatore s'impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

Tali direttive non autorizzeranno l'appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini d'avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso d'attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate oppure ordinate dalla Direzione dei lavori.

La stessa Direzione dei lavori avrà la facoltà di modificare il programma dei lavori dell'appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità senza che l'appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a disposizione di parti parziali in anticipo.

A richiesta del responsabile unico del procedimento, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori e del servizio in piena sicurezza; l'appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente.

Art. 7 Processo verbale di consegna

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto con le modalità previste dal Regolamento.

Il responsabile del procedimento e/o la direzione dei lavori potrà disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto, con le modalità previste dall'articolo 153 e seguenti del Regolamento.

E' consentita l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio.

Il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori potranno attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità di cui all'art. 154 del Regolamento.

L'occupazione delle aree potrà essere finalizzata a :

- a) attività propedeutiche all'inizio dei lavori quali l'esbosco ed il taglio delle piante, la perimetrazione delle aree, l'approntamento delle aree di cantiere e l'individuazione dei sottoservizi o di altre interferenze legate agli stessi;
- b) lavorazioni afferenti alla realizzazione delle opere principali . Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori potranno disporre la consegna parziale dei lavori e/o dei servizi di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

ING. MOZZO SCAVI SR

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco

La Direzione dei lavori darà comunicazione all'appaltatore del giorno, dell'ora e del luogo in cui lo stesso dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Della stessa sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore con le modalità previste dagli articoli 154, 155 e 156 del Regolamento.

Il programma esecutivo dell'impresa dovrà essere coordinato con la consegna parziale.

Art. 8 Termine di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto d'appalto è stabilito in

350 giorni (trecentocinquanta giorni)

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo sospensioni o proroghe. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori, spostamento reti tecnologiche o altro

L'appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata con A.R. o tramite Fax 045-9288358 o email: francesco.cecco@provincia.vr.it, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

Art. 9 Sospensione e ripresa dei lavori

L'appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

Il direttore dei lavori sarà legittimato ad ordinare la sospensione dei lavori a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali, impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile unico del procedimento, potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi ordinati con singolo buono d'ordine, e mai per più di sei mesi complessivi nel corso dell'annualità contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durassero per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque nel caso superassero sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si opponesse allo scioglimento, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Fatto salvo il caso appena citato ed i casi di sospensione illegittima previsti e regolamentati dall'art. 160 del Regolamento, per la sospensione dei lavori, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. L'appaltatore avrà solo diritto alla concessione di una proroga del termine d'ultimazione dei lavori, pari alla durata della sospensione effettuata.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal direttore dei lavori su richiesta del responsabile dei lavori in fase di esecuzione (o della Stazione appaltante), per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

La sospensione disposta non comporterà per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso sarà tenuto a mantenere le misure di salvaguardia

del cantiere ed evitare danni a terzi.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

Art. 10 Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato sarà applicata una penale di

Euro 150,00 (centocinquanta/00)

e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento si riserva di risolvere il contratto.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di applicare all'appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.

Saranno inoltre applicate le penali previste dagli art. 14,15,16 e 17 del presente capitolato.

Per le scadenze del programma esecutivo dell'impresa, così come definito ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, delle relative lavorazioni indicate all'art. 6 (Programma esecutivo dell'impresa) la penale prevista dall'art. 145 del Regolamento si applica per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle singole lavorazioni differenziate (calcolato in maniera fissa pari ad 1/2 dell'importo sopraccitato) che si andrà ad aggiungere a quella eventualmente applicata per il ritardo oltre il tempo utile previsto all'art. 8 (Termine di esecuzione dei lavori) in conformità alle fasi intermedie contenute nel cronoprogramma.

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco Ing. Francesco

CAPO III

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 11 Disposizioni generali

Rimarranno a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 6 del Capitolato generale e agli articoli 4, 5 e 165 del Regolamento e gli altri oneri specificati nel presente capitolato e nel contratto, che s'intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Oltre a quanto indicato nell'art 11 rimangono a carico dell'Appaltatore le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 12 Cantiere, attrezzature e logistica

- 1) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere quali: protezioni e recinzioni in genere, atte ad impedire un facile accesso agli estranei (oltre che al cantiere anche in fondi chiusi interessati ai lavori), passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato; in particolare il cantiere (inteso, secondo il D.Lgs. n° 81/2008 come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), deve essere protetto, a cura e spese dell'appaltatore, mediante idonee robuste recinzioni, sicurvia metallici o di calcestruzzo o materiale plastico tipo New Jersey, se necessario, in modo da garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada ad un livello corrispondente a quello preesistente prima della formazione del cantiere stesso.

E' fatto obbligo all'appaltatore di curare l'immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori. Resta stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevati standard qualitativi. La cartellonistica dovrà essere realizzata in cartelloni con scritte e marchi indelebili a più colori. E' peraltro fatto obbligo all'appaltatore di impiegare in particolari posizioni delle recinzioni concordate con il Direttore Lavori, materiali sovrastampati, con immagini e comunicazione totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall'esterno. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari alla mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso;
- trattamento delle acque reflue;
- conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e

manutenzione;

- predisposizioni di segnaletica stradale verticale ed orizzontale e di cartellonistica informativa di cantiere e di deviazione;
 - ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;
- 2) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale;
 - 3) l'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, ivi compreso apparecchiatura informatica di cantiere per contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dalla Parte Terza del Capitolato Speciale d'Appalto, verifica e contabilità dei lavori e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
 - 4) la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro; la regolare illuminazione secondo la normativa vigente, compresi l'allacciamento all'energia elettrica e l'allacciamento all'acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o meteoriche in genere;
 - 5) la messa a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo, nell'ambito del cantiere principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad adeguati servizi igienico - sanitari.

I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, struttura informatica portatile (due computer con relativo software compatibile con i programmi dell'amministrazione Provinciale e macchine fotografiche digitali e stampante portatile) , fotocopiatrice e tavolo da disegno.

A carico dell'appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria, il canone telefonico, fino alla consegna dell'opera ultimata nel suo complesso;

- 6) l'impianto di idonei edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio;
- 7) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito, anche con deviazione di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, complete di opere di protezione anche provvisorie per tutte le fasi della lavorazioni previste in progetto.
- 8) l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne di cui all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice


NSMOZZO SCAVI SRL
Sede: ~~Madia~~

**Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco**



della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e da successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 Spese ed obblighi

Rimangono a carico dell'appaltatore:

1) le spese per tutti i prelievi e le prove in sito ed in laboratorio **non utili ai fini del collaudo**, richiesti dalla Direzione Lavori e previsti dalla normativa vigente (D.M. 09.01.1996 e D.M. 16.01.1996, Norme UNI specifiche), nonché le operazioni di collaudo e le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori ufficiali o autorizzati e/o laboratori mobili indicati dalla Direzione Lavori. Rimane altresì a carico dell'appaltatore l'obbligo di conservare in cantiere idonei contenitori di prelievo dei materiali impiegati (sacchetti di juta, cubettiere per conglomerati cementizi e/o bituminosi delle dimensioni di cm 20x20x20, ecc.).

• **Con il termine "non utili ai fini del collaudo" si intende che tutte le prove non soddisfacenti, che implicano modifiche o meno alle opere, restano a carico dell'impresa, mentre a carico dell'Ente restano solo le prove valide ai fini del collaudo dell'opera. In particolare si precisa che rimangono a carico della Stazione Appaltante solamente i costi afferenti alle prestazioni offerte dai laboratori regolarmente autorizzati, mentre rimangono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri diretti ed indiretti per la loro realizzazione (tracciamento della prova, messa a disposizione di tecnici, operaio, e mezzi, realizzazione di strutture, opere e lavorazioni accessorie a vario titolo che la direzione lavori e/o il Collaudatore ritengono necessari e sufficienti a garantire l'accettazione dell'opera eseguita);**

• **E' fatto obbligo all'impresa il raggiungimento delle resistenze previste per i materiali da costruzione, in particolare per i calcestruzzi che non raggiungono le resistenze prescritte da progetto, qualora non sia ordinata dalla D.L. la demolizione delle opere ed il rifacimento a spese dell'impresa, le opere eventualmente accettate, (a mezzo di idonee verifiche tecniche effettuate da tecnici abilitati che saranno fornite a cura e spesa dell'Appaltatore) saranno declassate e sui volumi di calcestruzzo declassato sarà applicata una penale pari al 50% del prezzo offerto per i calcestruzzi in progetto;**

2) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori. In particolare la documentazione dovrà essere fornita ogni 3 mesi, con evidenziata l'attività svolta ogni settimana, su supporto informatico e nel numero di una copia. In sede di conto finale la ditta dovrà produrre documento conclusivo (1 copia) che riassume tutte le attività eseguite. Nella riunione di coordinamento di cui all'art. 6 Programma esecutivo dell'impresa, il Direttore dei Lavori su richiesta dell'impresa potrà prevedere, a suo insindacabile giudizio, scadenze e modalità operative diverse;

3) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla fornitura e posa di n° 2 cartelli riportanti le indicazioni secondo lo schema sotto indicato:



**PROVINCIA DI VERONA
AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**APPALTO : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE SU VARIE STRADE
PROVINCIALI A SEGUITO DEL LORO AMMODERNAMENTO ANNO 2010**

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI : Euro 191.729,00

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : ing. Francesco Cecco

PROGETTO : geom. Marzio Zanoncello

DIREZIONE LAVORI: (inserire nominativo)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA : (inserire recapito, sede e numero telefonico)

IMPRESA ESECUTRICE : (inserire recapito, sede e numero telefonico)

DIRETTORE DI CANTIERE : (inserire recapito, sede e numero telefonico)

SUBAPPALTI : (inserire recapito, sede e numero telefonico)

DATA CONSEGNA LAVORI : (inserire data)

DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE LAVORI : (inserire data)

M. Zanoncello

N.S. MOZZO SCAVI SRL
Sp. A. S. Marzio Zanoncello

**Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco**

Francesco Cecco

Cartello di cm. 200 x 150: fondo bianco, scritte in nero (da porre all'inizio e ed alla fine del cantiere). I dati mancanti, da inserire, saranno comunicati all'atto della convocazione della riunione di coordinamento indetta dalla direzione lavori;

4) premesso che il progetto esecutivo dell'Ente è ad un livello di definizione tale da risultare perfettamente cantierabile, sono ad esclusivo carico dell'impresa le spese per la redazione di eventuali Elaborati di cantierizzazione come previsto dall'art. 5 del regolamento regionale n° 3 del 14/07/06 (che qui si richiama integralmente). Tali elaborati dovranno essere forniti su base informatica compatibile con il software dell'Ente (files .dwg e documenti word) e, ovviamente anche su supporto cartaceo delle opere, nonché quelle per controlli. L'impresa è obbligata, sulla base del progetto cantierabile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico contabile, rimanendo responsabile dell'esecuzione di tutte le opere per l'importo contrattuale secondo quanto definito nel medesimo progetto cantierabile approvato;

Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori di cui al Testo unico sulla sicurezza.

L'impresa è obbligata, sulla base del progetto cantierabile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico contabile, rimanendo responsabile dell'esecuzione di tutte le opere per l'importo contrattuale secondo quanto definito nel medesimo progetto cantierabile approvato.

Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi dell'articolo 132 (Varianti in corso d'opera), comma 3, primo periodo, del Codice e nel rispetto dei limiti ivi indicati.

5) al termine dei lavori l'appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi topografici della cartografia posta alla base del Sistema Informativo Territoriale adottato dalla Stazione Appaltante. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo che dovrà contenere oltre l'opera realizzata le relative opere accessorie e pertinenze (manufatti e loro pertinenze, sede stradale con evidenziato carreggiate il conglomerato bituminoso, banchine, fossi di guardia e tutte le reti tecnologiche realizzate e/o modificate, segnaletica e barriere di sicurezza), in due copie: una su supporto cartaceo in scala opportuna ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa (Progetto dell'eseguito – art. 6 del Regolamento regionale n° 3 del 14/07/06). In caso di ritardo della presentazione di tale documentazione è prevista una penale pari ad 1/10 (un/decimo) di quanto indicato all'art. 10;

6) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze;

7) la predisposizione su esplicita richiesta del Direttore dei lavori, gli elaborati grafici di particolari costruttivi e/o altro, necessari alla redazione della contabilità e fornire il personale tecnico allo scopo richiesto richiesto (attività da esplicitarsi nel termine di 20 giorni naturali consecutivi). In caso di inottemperanza il Direttore dei Lavori procederà , dopo formale comunicazione di inottemperanza degli obblighi contrattuali), alla redazione di tali elaborati grafici a mezzo tecnici di fiducia della Provincia addebitando le relative spese all'appaltatore in sede di liquidazione dello stato finale. Tale documentazione rappresenta elemento propedeutico alla definizione dei termini di liquidazione dei Sal come indicato all'art. 32.

Art. 14 Osservanza dei contratti di lavoro

L'appaltatore si obbliga a:

- 1) produrre alla Direzione Lavori e/o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri;
- 2) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;
- 3) applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti

impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In tale caso il CCNL e l'integrativo di riferimento e' quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l'integrativo di riferimento e' quello sottoscritto tra ANCE e le OO.SS. di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL in essere e futuri.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

L'appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore dei lavori è tenuto ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale di altre Imprese presenti nel cantiere, e della Stazione Appaltante committente, in applicazione in applicazione degli articoli 118 e 131 del Codice e delle altre Leggi e Regolamenti vigenti.

In particolare, nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, l'appaltatore si impegna ad applicare le prescrizioni contenute del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'articolo 100 del Testo unico sulla sicurezza, quest'ultimo redatto e presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice.

Rimane fermo che in caso di "gravi infrazioni" alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all'esclusione già in sede di gara.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione committente per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, relativa all'appaltatore ed ai subappaltatori, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate a carico dell'appaltatore irregolarità retributive e/o contributive, la stazione committente provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Tale cauzione definitiva dovrà essere incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, qualora a carico dell'impresa aggiudicataria risultino irregolarità riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori.

L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel Contratto Collettivo


MOZZO SCAVI SE
LABBARI Nardi

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ~~di~~ Francesco



Nazionale di Lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Lavori, dall'INPS, dall'INAIL o altro ente competente, costituisce inadempienza contrattuale.

E' fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze.

- 4) l'impresa appaltatrice e' obbligata a trasmettere alla Direzione Lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; l'impresa appaltatrice dovrà, altresì, tener conto anche di quanto previsto dall'articolo 36-bis del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, covertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006.
- 5) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, l'appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Stazione Appaltante ed il relativo personale da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.
- 6) l'appaltatore ha l'obbligo di rendere i piani redatti dalle Imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato ed eventualmente aggiornato dal medesimo;
Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese, o di Consorzio, tale obbligo incombe all'appaltatore mandatario, o capogruppo;
- 7) informare tempestivamente la Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 8) ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al Testo unico sulla sicurezza dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il responsabile della sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del responsabile di cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la rescissione contrattuale;
- 9) comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una penale pari al 50 % dell'importo previsto dall'art. 10 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere ispezioni ed accertamenti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata sarà applicata una penalità pari al 10% di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 15 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri

L'appaltatore dovrà:

- 1) sottostare a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Magistrato delle Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e corsi d'acqua .
- 2) predisporre tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all' esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione Appaltante che, pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea;
- 3) accollarsi l'onere relativo alla disponibilità temporanea di aree da destinare a deposito materiale;
- 4) svolgere le pratiche per conseguire i permessi per le limitazioni o le interruzioni del traffico locale, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative;
- 5) accollarsi tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche, corsi d'acqua e proprietà private, come meglio specificato negli altri articoli del presente capitolato, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterrati ed assemblaggi delle tubazioni in lamiera ondulata, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di by-pass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni degli Enti Gestori i servizi;
- 6) ottenere ogni autorizzazione necessaria al fine di eseguire, a cura d'impresa specializzata e certificata, la bonifica bellica. A carico dell'appaltatore sarà anche il reperimento dell'impresa e la liquidazione degli oneri ad essa dovuti. Le spese necessarie alla bonifica bellica sono comprese negli oneri di sicurezza per la realizzazione dell'opera.

Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata sarà applicata una penalità pari al 50% di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 16 Custodia, sorveglianza e manutenzione

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- 1) la custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente;
- 2) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalla ditta fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa;
- 3) la fornitura alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori il numero telefonico del Responsabile di cantiere per il suo reperimento sollecito 24 ore su 24;
- 4) la manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, anche in soggezione di traffico, sempre con le avvertenze di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.

Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata sarà applicata una penalità pari al 50% di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 17 Interferenze

La Provincia conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie occorrenti per l'eliminazione di eventuali interferenze con servizi, canalizzazioni, linee ecc... facenti capo ad Enti Pubblici o Privati, non già definite direttamente dall'Amministrazione.

L'appaltatore è obbligato pertanto a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per l'individuazione delle interferenze e per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei e definitivi.

Si precisa che l'ultimazione dei lavori non potrà essere rinviata a causa della ritardata eliminazione delle interferenze. Ottenuta l'eliminazione delle interferenze l'impresa dovrà provvedere a fornire alla D.L. gli elaborati grafici occorrenti all'esatta individuazione della nuova posizione dei servizi, canalizzazioni, cavi ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle somme dovute ai vari Enti per l'eliminazione delle interferenze ove non ricadenti su proprietà dell'Amministrazione Provinciale o da questa autorizzate in concessione.

L'Amministrazione assumerà a proprio carico l'onere di rimborsare all'appaltatore le spese a tale titolo sostenute previa approvazione da parte della D.L. delle convenzioni da stipulare ove occorrenti, con gli Enti interferenti, i verbali di accordo nonché i preventivi di spesa.

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte ovvero per lavori direttamente eseguiti dall'appaltatore saranno effettuati, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli atti di liquidazione corredati dalle relative quietanze comprovanti le spese sostenute, a consuntivo ovvero con gli atti contabili dei lavori direttamente eseguiti.

L'impresa non potrà richiedere maggiori oneri né accampare motivo di sospensione a causa di eventuali ritardi nell'eliminazione delle interferenze, ovvero per la realizzazione di opere provvisoriale laddove necessarie, anche se ciò dovesse comportare pregiudizio nella linearità o precarietà dei lavori.

Qualora l'appaltatore, nel corso dei rilievi, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) e delle operazioni di bonifica da ordigni bellici (superficiale e profonda), rilevasse la presenza di interferenze di qualsiasi

tipo con l'esecuzione dei lavori appaltati, non individuate in progetto né durante le operazioni di consegna, l'Ente Appaltante conferisce all'appaltatore stesso il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'eliminazione delle stesse interferenze. Pertanto l'appaltatore è obbligato a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure necessarie per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei o definitivi.

L'Ente Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute ai vari enti per l'eliminazione delle interferenze.

Tutti gli oneri sopra specificati s'intendono compresi e compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura.

Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata sarà applicata una penalità pari al 50% di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a comunicare, entro i termini di legge e comunque tempestivamente, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale variazione intervenuta
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- d) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera c), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
- e) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La Provincia comunicherà il CIG del presente intervento.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della previsione di risoluzione di diritto dello stesso nel caso di mancato utilizzo delle modalità e degli strumenti di pagamento ammessi dalla Legge.



MNS MOZZO SCAVI SRL
Scavari Nadia

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco



CAPO IV

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 19 Cauzione provvisoria

1. L'impresa è obbligata a costituire a titolo di cauzione provvisoria una garanzia fidejussoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto, resa ai sensi dell'articolo 75 del Codice.

2. La cauzione dovrà, ai sensi dell'art. 75 commi 4, 5, 6, del Codice contenere le seguenti clausole:

- la validità per almeno centottanta giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del Codice .

3. In caso di riunione di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui ai sensi dell'art. 37 comma 6 del Codice.

4. Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Codice l'ammontare della cauzione è ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000.

5. Si precisa che: a) in caso di ATI o consorzio di tipo orizzontale, già costituiti o da costituirsi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità. b) in caso di ATI o consorzio di tipo verticale se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

6. La cauzione provvisoria resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

Art. 20 Cauzione definitiva

L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa;
- c) polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione o con allegazione di copia della stessa.

La cauzione dovrà contenere le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di riunione di imprese le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37 comma 5 del Codice e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui ai sensi dell'art. 37 comma 1 del Codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'appaltatore, anche per quanto disposto dall'articolo 123 del Regolamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Detta cauzione sarà svincolata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione d'ufficio.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la stazione appaltante provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria commisurata al valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 21 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia della rata di saldo

L'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria posta a garanzia del pagamento della rata di saldo ai sensi dell'articolo 124 comma 3 del Regolamento.

Tale garanzia avrà un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Detta polizza dovrà preventivamente essere presentata alla stazione appaltante congiuntamente alla presentazione della documentazione relativa allo stato finale dei lavori ed in ogni caso prima dell'avvio della procedura amministrativa di approvazione degli atti di collaudo provvisorio.

Art. 22 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice a stipulare una polizza assicurativa, da depositare presso la stazione appaltante prima della firma del contratto, o comunque prima dell'inizio dei lavori, anche se consegnati in via d'urgenza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore per un importo pari all'importo contrattuale al

INS
MOTAG SCAVI SRL
Scabini

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco Ing. Francesco

loro di I.V.A. per danni alle opere e per danni alle preesistenze e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (art. 125 del Regolamento) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione con un massimale di **€ 1.000.000,00 (eurounomilioni\00)**.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione e la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) , prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 Subappalto

Il subappalto è consentito con i limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice. Le lavorazioni della categoria prevalente saranno subappaltabili nei limiti del 30%.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice, anche il subappaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, come da normativa vigente.

La ditta appaltatrice e per suo tramite le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare agli enti previdenziali l'intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto e a trasmettere con tempestività e comunque prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, agli enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto.

L'impresa appaltatrice e' responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall'amministrazione appaltante o a questa segnalata dalla direzione provinciale del lavoro, l'amministrazione appaltante medesima comunica all'impresa appaltatrice, al subappaltatore e direzione suddetta l'inadempienza accertata con le modalità e termini della attuale normativa in materia.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 24 Misure di sicurezza

Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza. Ai sensi dell'art. 100 comma 5 del Testo unico sulla sicurezza, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, qualora necessario ai sensi dell'art. 90 comma 3 del Testo unico per la sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Testo unico sulla sicurezza e curare, in particolare, quanto contenuto all'art. 95-96-97 del Testo unico sulla sicurezza.

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco

Il Coordinatore della Sicurezza od il Responsabile del procedimento, in fase di esecuzione, possono richiedere o eseguire ispezioni ed accertamenti durante il lavoro d'appalto per garantire il rispetto delle normative e delle prescrizioni sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già detto al Capo III del presente capitolato speciale d'appalto, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, reti, barriere, ecc.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno sia verso l'esterno delle pertinenze stradali.

L'appaltatore dovrà altresì curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare l'esecuzione dei lavori in corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno senza interferire con la viabilità delle strade sopra-sottopassanti, con la continuità dei corsi d'acqua ed in genere con l'integrità dei terreni confinanti, nonché provvedere alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le lavorazioni trasmettano particolari rischi alla sicurezza della circolazione oppure al contrario la circolazione veicolare possa trasmettere particolari rischi alle attività lavorative, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi con il direttore dei lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, però, l'appaltatore ha espresso obbligo di adottare ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica o l'incolumità dei lavoratori presenti, dandone immediatamente notizia al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 25 Adeguamento dei prezzi

È ammessa la revisione prezzi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 133 del Codice.

Art. 26 Disciplina delle varianti

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Le varianti in corso d'opera saranno ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia disciplinata dall'art. 132 del Codice, nonché dagli artt. 161 e 163 del Regolamento.

Art. 27 Danni di forza maggiore

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori.


Per i danni cagionati da forza di causa maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del Regolamento.

In particolare nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni di forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro e non oltre le ore 24 dall'evento conosciuto a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

Successivamente ed immediatamente l'appaltatore e il Direttore dei lavori procederanno a redigere il processo verbale all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- dell'eventuale negligenza indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.



MOZO SCAVI SF
Scavini

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco



CAPO VI

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 Contabilità e misura dei lavori

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le norme del Codice e del Regolamento.

La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'articolo 32 del presente capitolato e fermo l'obbligo dell'appaltatore di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'art. 42 del presente capitolato, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.

L'importo di ogni acconto, sarà liquidato applicando i prezzi dell'elenco prezzi, dedotto il ribasso d'asta, alla effettiva quantità di lavoro eseguito.

Ciascuna rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il direttore di cantiere designato dall'appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori, la quale, tuttavia, si riserva la facoltà di contabilizzare qualsiasi materiali a piè d'opera nella misura non superiore al 50% del prezzo indicato nell'"Elenco dei prezzi unitari".

Art. 29 Prezzi di elenco

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati i lavori sono quelli dell'allegato progettuale "Elenco dei prezzi unitari" ai quali verrà applicato il ribasso offerto dall'appaltatore.

I suddetti prezzi sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Essi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti integranti il contratto delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'appaltatore al luogo di impiego;
- d) per i lavori tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel presente capitolato speciale d'appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Dovranno inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla stazione appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla direzione dei lavori.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'appaltatore, addebitandoglieli a norma dell'art. 36 del Capitolato Generale.

La proprietà degli oggetti trovati è regolata dall'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 30 Lavori non previsti nell'elenco prezzi


Per l'esecuzione di lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le norme dell'art. 163 del Regolamento, oppure alla loro esecuzione in economia, secondo quanto previsto dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.

L'evento imprevedibile, che determina l'esecuzione di lavori non previsti sarà trattato a norma dell'art. 132, comma 1, del Codice.


Art. 31 Conto finale

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come da apposito verbale, la Direzione Lavori provvederà alla redazione del conto finale ed alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 200 del Regolamento.


L'Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre il trentesimo giorno da quello in cui lo stesso gli verrà sottoposto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 201 del Regolamento.



MS MOZZO SCAVI SRL
Mozzobari Nadia



Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco Ing. Francesco



CAPO VII

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 Misurazione dei lavori e pagamenti in acconto

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.

Le misure saranno sempre prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.

I lavori eseguiti verranno contabilizzati a misura mediante l'applicazione dei prezzi di elenco al netto del ribasso d'asta.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti, applicando i prezzi dell'elenco prezzi, dedotto il ribasso d'asta e riportati negli stati di avanzamento compilati dal Direttore dei Lavori, raggiunga, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge, la somma di

euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
--

Si precisa che l'importo sopra citato, ottenuto con le modalità previste dal sistema di aggiudicazione, è comprensivo degli oneri di sicurezza.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale e/o secondo diverse percentuali che saranno indicate, a suo insindacabile giudizio, dal direttore dei lavori.

Per il pagamento delle somme in acconto ed a saldo si fa espresso riferimento all'articolo 143 del Regolamento.

L'appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità.

Eventuali ritardi imputabili all'appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

Nel caso di ritardi nei pagamenti si applicherà l'articolo 133 del Codice.

In caso di sospensione dei lavori per cause, la direzione lavori procederà alla liquidazione secondo le modalità previste dall'articolo 141 del Regolamento .

E' facoltà del direttore dei lavori al verificarsi di circostanze speciali e/o particolari, di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla liquidazione di acconti di importo inferiore a quanto sopraindicato, comunque al raggiungimento di una quota maggiore o uguale al 50% delle lavorazioni previste per ogni singolo acconto.

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non diano esito nel complesso favorevole, la Stazione Appaltante potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo.

I materiali a piè d'opera, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'appaltatore resta, però, responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuto in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.

Art. 33 Pagamenti a saldo

Entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione, effettuato l'accertamento della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione del DURC, verso gli istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri enti eventualmente competenti (CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ecc.) secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'appaltatore, si procederà alla corresponsione nei confronti dell'appaltatore del saldo risultante dalla emissione dello stato finale, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 34 Lavori in economia

Il direttore dei lavori avrà facoltà di richiedere all'appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 179 del Regolamento, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l'acquisto di materiali da liquidare su fattura, in base ai rispettivi costi riportati sull'elenco prezzi unitari allegato al progetto.

MOZZO SCAVI s.r.l.

Scabari Nadia

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco Ing. Francesco

CAPO VIII

SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 35 Nomina del collaudatore

Durante il corso dei lavori o ad avvenuta ultimazione degli stessi la stazione appaltante potrà nominare uno o più collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la disponibilità di mezzi e personale per le prove che si rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere.

Art. 36 Visite e procedure di collaudo

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141 del Codice.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l'appaltatore, una verifica sulla funzionalità e completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la responsabilità e la manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall'uso.

Nel caso in cui siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale dovrà essere nominato il collaudatore. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dalla Stazione Appaltante non oltre i successivi due mesi.

Ai sensi dell'art. 141, commi 1 e 3, del Codice e dell'art. 219 del Regolamento, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'appaltatore accertate in sede di verifica di collaudo, dovrà essere ultimato il collaudo dell'intervento.

Ai sensi di quanto disposto 141, comma 3, del Codice e dall'art. 229 del Regolamento, il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di quest'ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per le operazioni di collaudo previsti dall'art. 224 del Regolamento.


Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo sarà a carico dell'impresa appaltatrice la gratuita manutenzione delle opere ed inoltre l'impresa dovrà eseguire tutte quelle opere complementari e di finitura che fossero riconosciute necessarie dalla direzione dei lavori.



Queste ultime opere saranno pagate in base ai prezzi unitari di elenco depurati del ribasso d'asta, se saranno riconosciute indipendenti da difetti di costruzione; in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a ripararle a proprie spese.

Nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, quest'ultimo, a norma dell'art. 237 del Regolamento, dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Tale certificato sarà comprensivo anche

dell'attestazione di regolarità del servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi.
Prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori la direzione dei lavori dovrà effettuare l'accertamento della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione del DURC, verso gli istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri enti eventualmente competenti (CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ecc...) secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'appaltatore.




MOZZO SCAVI SRI
Scabaria


Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco  Francesco



CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso la sede o altro luogo che verrà specificato nel contratto d'appalto.

Il domicilio legale sopra indicato, verrà eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituirà il luogo dove il responsabile unico del procedimento e la direzione dei lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Art. 38 Rappresentante dell'appaltatore e della stazione appaltante.

L'appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso la stazione appaltante il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile registrata, alla quale è stato conferito il mandato:

- 1) di sostituire l'appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- 2) di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottofirmandoli in questo caso, dalla direzione dei lavori;
- 3) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'appaltatore medesimo;
- 4) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla direzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al responsabile unico del procedimento anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il responsabile unico del procedimento si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

A tale rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; diversamente, l'appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della direzione dei lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Del rappresentante designato dovranno essere notificati al responsabile unico del procedimento, al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori rispettivamente il nominativo, la residenza, il numero telefonico (anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato), nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui designato.

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità, per una corretta esecuzione in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un direttore di cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di direzione dei lavori negli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'appaltatore sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 118 del Codice e del Testo unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare per la persona designata a ricoprire il ruolo di direttore di cantiere dovrà essere sottoscritta regolare procura notarile registrata, con la quale sia stato conferito il mandato di:

1. verificare prima dell'inizio dei lavori, che siano state rilasciate tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per dare regolare corso alle opere e che siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge;
2. verificare, durante il corso dei lavori, che le opere vengano eseguite nel rispetto del progetto approvato, del programma lavori, e delle eventuali disposizioni del Direttore Tecnico, senza apportarvi modifica alcuna se non regolarmente autorizzata;
3. controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto ed al ruolo affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori, inoltre dovrà:
4. assicurare all'ufficio del personale della sede le dovute informazioni per una corretta redazione della busta paga;
5. controllare che vengano effettuate le visite mediche obbligatorie per il personale interessato a tali visite;
6. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo unico sulla sicurezza adottando ogni spesa, senza obbligo di preventiva approvazione, ed ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro, a tal fine dovrà:
7. controllare macchine, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza (nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, dovrà fare approntare le necessarie modifiche, oppure, ove sia il caso, dovrà rifiutare l'installazione o disporre la rimozione);
8. curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa antinfortunistica, nonché eseguire le verifiche

ING. MOZZO SCAVI SRL

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco

periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, impianti, e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;

9. rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere del PSC (quando necessario) oltre che dei POS delle singole imprese esecutrici;
10. consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;
11. disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;
12. vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;
13. assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;
14. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti prevista dal D.Lgs 152/2006;
15. individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile dal cantiere (ferie, permessi, viaggi, ecc.) le persone in possesso della necessaria idoneità, responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;
16. redigere e firmare quotidianamente il giornale delle presenze ed attività, sul quale saranno annotate, tra l'altro, le date d'inizio e termine di ogni categoria di lavoro, il buono o il cattivo tempo, il numero e qualifiche degli operai, il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature, eventuali interruzioni del lavoro per motivi o disposizioni varie.

L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento della direzione dei lavori. La stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

La stazione appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla direzione dei lavori che verrà designata dalla stazione appaltante medesima.

Art. 39 Documenti che fanno parte integrante del contratto e norme di rinvio

Formeranno, a tutti gli effetti parte integrante del contratto, ancorché non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale;
- b) il Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- c) l'Elenco prezzi unitari;
- d) il Computo metrico;
- e) il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento;
- f) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice ed in particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto ai sensi del Testo unico sulla sicurezza;
- g) gli elaborati grafici progettuali di seguito elencati:

- EG01 Planimetria dell'intervento.

Per tutto quanto non previsto dal contratto, e dai documenti che ne formeranno parte integrante, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, troveranno applicazione:

- il Codice;
- il Regolamento;
- il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
- le norme del Codice Civile.

Art. 40 Spese di contratto e oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico della Provincia.

Art. 41 Trattamento dei dati personali dell'appaltatore

L'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico, presso l'ufficio del servizio gare e contratti della Provincia e pubblicata sulla pagina iniziale del portale della Provincia www.provincia.vr.it alla voce "privacy".

La Provincia informa l'appaltatore che "Titolare" del trattamento è la Provincia con sede a Verona in Via S. Maria Antica 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dirigente del Servizio contratti pubblici, e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione il dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati pubblicato nel sito internet www.provincia.vr.it, quale allegato al documento "Informativa per l'utenza esterna".

CAPO X

MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 Riserve

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all'articolo 240 del Codice ed agli articoli 190 e 191 del Regolamento.

Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicita, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di interpretazione di norme del contratto, del capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, o dell'elenco prezzi unitari.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco

invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 240 del Codice (accordo bonario).

Art. 43 Accordo bonario

Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il responsabile unico del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il responsabile unico del procedimento può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Ai sensi dell'art. 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di € 100.000,00 (euro centomila), è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Art. 44 Risoluzione del contratto

E' nelle facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice:

- a) quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- b) quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) in applicazione all'art. 92, lett. e) del Testo unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni su proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- e) in caso inadempimento agli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) di cui sopra, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte del responsabile unico del procedimento, che prescriva quanto l'appaltatore debba fare per mettersi in regola con

i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

E' facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi di reati accertati, come previsto e disciplinato dall'articolo 135 del Codice.

Nel caso di revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto così come previsto dall'articolo 135 comma 1-bis del Codice.

Nel caso di risoluzione spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, la stazione appaltante dovesse subire per il mancato completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'appaltatore, ivi compresi gli oneri per rifare la gara d'appalto.

All'atto della risoluzione l'appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà nelle facoltà del responsabile unico del procedimento, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'appaltatore.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente.

L'immissione in possesso da parte della Stazione Appaltante sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'appaltatore. Nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta della Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento con assistenza del Direttore dei Lavori e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente il responsabile unico del procedimento. Tale controversia sarà risolta a norma dell'art. 43 del presente capitolato.


Il responsabile unico del procedimento darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore alla stazione appaltante.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 140 del Codice, la stazione committente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2 del Codice, la stazione appaltante può procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice.

Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, la stazione appaltante può procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura


MNS MOZZO SCAVI SRL
SCAVI Media

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Cecco ing. Francesco



negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice.

Art. 45 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice.

Art. 46 Recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. 134 del Codice escluso ogni altro compenso.

Resta peraltro fermo quanto previsto nei precedenti articoli per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante.

Art. 47 Foro competente

Eventuali controversie tra stazione appaltante ed appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi dell'articolo 240 del Codice e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di esclusiva competenza del giudice ordinario; foro competente Verona.

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile il sottoscritto "appaltatore" approva specificamente le condizioni contenute negli articoli:

articolo 10 Penali - art. 13 Spese ed obblighi - art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari - art. 32 Misurazione dei lavori e pagamenti in acconto - art. 37 Domicilio dell'appaltatore - art. 40 Spese di contratto e oneri fiscali - art. 44 Risoluzione del contratto - art. 46 Recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante - art. 47 Foro competente.

L'appaltatore


NS MOZZO SCAVI SRL
Scabari Nadia

Il presente fascicolo si compone
di n. ³⁹..... pagine di
fotocopie conformi agli originali.
Verona, 08/10/2019
il RUP

